

294/ 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari nella causa sopra
rubricata iscritta a seguito del ricorso proposto da

MESSONE LUCIA (MSSLCU63T43A230G)

Rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Francescotti del Foro di Reggio Emilia

Ricorrente

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.

Rappresentato e difeso dall' Avv. Gian Mario Rombaldi

Resistente

S E N T E N Z A

In materia di : pagamento TFR- Fondo di Garanzia-prescrizione

CONCLUSIONI

Per la Ricorrente: *“accertare la sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti da Lavoro presso l'INPS in capo alla signora Messone Lucia e per l'effetto condannare INPS sede provinciale di Reggio Emilia, avente sede a Reggio Emilia in Via Previdenza Sociale n.6, in persona del responsabile/l.r.p.t. a corrispondere alla ricorrente la somma di - euro 6.043,26 a titolo di TFR (art.2 L.297/82) - euro 4.116,00 a titolo di Crediti di lavoro (art. 1e 2 d.lgls. 80/92), e così per un totale complessivo di euro 10.159,26 o quella maggiore o minore somma dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta giusta o equa dal Giudice;*

- con vittoria delle competenze professionali di causa in favore del sottoscritto procuratore

Per l'INPS: *“NEL MERITO: respingere la domanda di Messone Lucia per intervenuta prescrizione e perché infondata in fatto e diritto, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese processuali.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Messone Lucia ha convenuto in giudizio l'INPS per fare accertare la sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia del TFR e per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di euro 6.043,26 a titolo di TFR ed euro 4.116,00 a titolo di crediti di lavoro per un totale di euro 10.159,26.

Si è costituito l'INPS che ha eccepito la prescrizione del credito della ricorrente, argomento su cui si è fondato il rigetto della richiesta della lavoratrice in sede amministrativa.

Premesso che è pacifico che sia decorso il termine quinquennale (ritenuto dall'INPS applicabile al caso di specie), la questione controversa è se si debba invece fare riferimento alla prescrizione decennale di cui all'art 2953 c.c. ai sensi del quale *“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”*

La ricorrente afferma che, essendo stata emessa sentenza n. 593/2012 del 6/11/2012 del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti del datore di lavoro che ha accertato il credito della lavoratrice, ai sensi della norma sopra richiamata il termine di prescrizione è decennale.

L'INPS deduce invece che nella causa all'esito della quale è stata emessa la sentenza l'INPS non era parte per cui non può essere applicato nei suoi confronti il termine prescrizione dell'actio iudicati.

È fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS.

Va infatti richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che ha ben chiarito che la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale;

L'eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953

c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell'INPS. (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29519 del 11/10/2022-Rv. 665831 – 01).

Parte ricorrente inoltre lamenta che l' applicazione dell'art.2953 c.c. è richiamata dall'INPS nel proprio dal “Vademecum” pubblicato nel sito ufficiale dell'Ente dove si legge che *“Il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro e il relativo diritto si prescrive in cinque anni (articolo 2948, comma 5 del codice civile). Trattandosi di una prescrizione breve, quando è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni (articolo 2953 del codice civile)”*; la ricorrente reputa che con tale comunicazione l' INPS abbia leso il principio di legittimo affidamento del cittadino.

Sul punto osserva il giudicante che l'INPS si è limitata a richiamare la norma che prevede la prescrizione decennale in caso di sentenza, ma da tale comunicazione non può ricavarsi che la sentenza emessa nei confronti del datore di lavoro sia opponibile anche all'INPS con applicazione della prescrizione decennale.

Si tratta di questione tecnica, non idonea a fare insorgere un affidamento in capo al cittadino sul calcolo del termine di prescrizione.

In ogni caso la comunicazione di un errato vademecum non sarebbe idoneo a rendere applicabile un termine di prescrizione diverso da quello legale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese vanno compensate stante l'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali come richiamati nella sentenza della Suprema Corte.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 294/2022:

- 1) Rigetta il ricorso e dichiara la prescrizione del credito fatto valere da Messone Lucia nei confronti dell'INPS/ Fondo di Garanzia.
- 2) Compensa le spese di causa.

Reggio Emilia, così deciso 17/01/2023

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Cavallari